

Proc. Unit.
46/24Sub 1

Rg 37/2024 liqu. Contre



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Petra Uliana *giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 46-1/2024 r.g.
promossa da

Giuseppe Daminato
- ricorrente -
con l'avv. Marco Portantiolo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Giuseppe Daminato*, quale *debitore* ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'*apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni* (artt. 268 ss. cci).
 - 1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente ha la *residenza* a Castelfranco Veneto.
3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:
 - una valutazione positiva sulla *completezza* e *attendibilità* della



documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);

- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* del debitore (art. 269.2 cci).

4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge chiaramente lo *stato di sovraindebitamento* ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché il ricorrente:

- non è *assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 502.993,92, derivanti soprattutto da rapporti bancari, locatizi e con l'*Agenzia delle Entrate*;
- manca la liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- attualmente è privo di redditi;
- le quote di immobili di cui è titolare sono sottoposte a esecuzione forzata e presentano un valore di stima complessivo di € 62.960,88;

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata di *Giuseppe Daminato*;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Franco Zovatto



quale liquidatore;

- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 30.4.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri



